

## REGOLAMENTO (CEE) N. 692/89 DELLA COMMISSIONE

del 17 marzo 1989

che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili alle ampole di vetro del codice NC 7012 originarie dell'India, beneficiarie delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 4257/88 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 4257/88 del Consiglio, del 19 dicembre 1988, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate per l'anno 1989 a taluni prodotti industriali originari di paesi in via di sviluppo (<sup>1</sup>), in particolare l'articolo 15,

considerando che, ai sensi degli articoli 1 e 12 del suddetto regolamento è concessa la sospensione dei dazi doganali a ciascuno dei paesi e territori che figurano nell'allegato III, diversi da quelli indicati nella colonna 4 dell'allegato I, nel quadro dei massimali tariffari preferenziali fissati nella colonna 7 del suddetto allegato I; che, ai sensi dell'articolo 13 del suddetto regolamento, non appena i massimali individuali in questione sono raggiunti a livello comunitario, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata ad ogni momento all'importazione dei prodotti in questione originari di ciascuno dei paesi e territori considerati;

considerando che per le ampole di vetro del codice NC 7012, originarie dell'India il massimale individuale è fissato a 540 000 ECU; che in data 9 febbraio 1989 l'importazione dei suddetti prodotti nella Comunità, originari dell'India, hanno raggiunto per imputazione il massimale in questione;

considerando che occorre ripristinare i dazi doganali per i prodotti in questione nei confronti dell'India,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

A decorrere dal 21 marzo 1989 la riscossione dei dazi doganali, sospesa ai sensi del regolamento (CEE) n. 4257/88 del Consiglio, è ripristinata all'importazione nella Comunità dei seguenti prodotti, originari dall'India:

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci
10.0760	7012	Ampole di vetro per bottiglie isolanti o per altri recipienti isoterfici, con intercapedine isolante sottovuoto

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 marzo 1989.

*Per la Commissione*  
Christiane SCRIVENER  
*Membro della Commissione*

(<sup>1</sup>) GU n. L 375 del 31. 12. 1988, pag. 1.